

REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto

in persona dei Magistrati

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) Dr.ssa Anna Maria Marra | Presidente |
| 2) Dr. Michele Campanale | Consigliere |
| 3) Dr.ssa Claudia Calabrese | Consigliere relatore |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 333 del Ruolo Generale dell'anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 13.3.2026

TRA

Parte_1, in persona del Sindaco *P.T.*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini

APPELLANTE PRINCIPALE

E

CP_1 in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Positano

APPELLATA

E

Controparte_2, in persona del Sindaco *P.T.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Botto, Daria Pastore e Giorgio Tombolini

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

Conclusioni del *Parte_1*: *Si riporta alle conclusioni dell'atto di appello.*

Conclusioni della **CP_1** *Si riporta alle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione, avanzate nei confronti del **Parte_1**. Nei confronti del **Controparte_2**, Chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.*

Conclusioni del **Controparte_2** : *Chiede la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, per l'intervenuto accordo transattivo con la **CP_1***

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con convenzione del 14.9.1996 (in atti), Il **Controparte_2** ed il più piccolo **Parte_1** stipulavano una convenzione con la quale il secondo, in vista della gestione congiunta e coordinata del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed al fine di ottenere congrui risparmi da tale gestione associata del servizio, conferiva al **Controparte_2**, che accettava, mandato irrevocabile per indire e gestire l'appalto relativo alla predetto servizio, secondo le condizioni stabilite nell'apposito capitolato predisposto dal **Controparte_2** [...], che nella predetta convenzione si intendeva a tutti gli effetti ed incondizionatamente approvato, sebbene non allegato.

Pertanto, il Comune di **Controparte_2**, individuato dalle parti come stazione appaltante, incaricata di gestire la relativa procedura di affidamento del servizio, nonché la consequenziale fase esecutiva del rapporto contrattuale, procedeva all'indizione della relativa gara, al cui esito il servizio veniva affidato alla **Pt_2** (cui, poi, subentrava la **Parte_3** con contratto del 25.9.1996 (contratto Rep. n. 243/1996), rimodulato con contratto stipulato in data 10.9.99 (Appendice al contratto, rep. n. 32/1999).

Con atto di citazione del 30.1.2017, la società **Parte_3** risolta tra le parti, dalla Suprema Corte di Cassazione la questione di giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario (con ordinanza a S.S.U.U. n. 1185/2016), riassumeva innanzi al Tribunale di Taranto il giudizio volto ad ottenere la condanna del **CP_3** [...] e del **Parte_1** al pagamento dei maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo 2000–2008, oggetto del richiamato contratto di appalto pubblico, con il **Controparte_2**, anche quale mandatario del **Parte_1** e quantificati nella complessiva somma di euro 3.379.541,33, oltre IVA, nonché, in via subordinata, la condanna al pagamento della medesima somma, a titolo di indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c..

Si costituiva il *Controparte_2* per chiedere sia il rigetto della domanda principale, perché infondata nel merito, in ragione della natura onnicomprensiva del canone contrattuale e dell'insussistenza di un diritto a compensi aggiuntivi, sia il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, non ricorrendone i presupposti. Si costituiva altresì il *Parte_1* per insistere, in via preliminare, nella dichiarazione di nullità della domanda (per incertezza del *petitum* e della *causa petendi*), nonché nella dichiarazione di carenza della propria legittimazione passiva (per essere il contratto di appalto stato stipulato esclusivamente con il *CP_2* [...] , appaltante in virtù di apposita convenzione tra i due enti locali) e per chiedere, nel merito, il rigetto delle domande perché entrambe infondate.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza pubblicata il 5.7.2021, acquisita la documentazione versata dalle parti ed acquisita altresì c.t.u. tecnica, accoglieva in parte la domanda attorea, ritenendo che le sopravvenienze verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto avessero alterato il sinallagma e disponendo, in un'ottica conservativa del rapporto, l'adeguamento del corrispettivo mediante condanna dei Comuni al pagamento dei maggiori costi accertati in CTU, e pari ad euro 1.527.105.12 oltre IVA per il Comune di *Controparte_2*, e pari ad euro 178.819,91 oltre IVA per il Comune di *Parte_1*

Avverso tale decisione ha proposto appello principale il *Parte_1* per plurimi motivi.

Con il **primo motivo**, l'appellante si è lamentato dell'erronea affermazione della propria legittimazione passiva, deducendo violazione degli artt. 1372 e 1720 c.c. e sostenendo che, in forza della convenzione stipulata con il *Controparte_2* [...] in data 14.9.1996, la stazione appaltante e controparte contrattuale fosse esclusivamente il *Controparte_3*, con conseguente obbligo di agire solo nei suoi confronti.

Con il **secondo motivo**, l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui ha riconosciuto il diritto a compensi aggiuntivi, nonostante il chiaro contenuto del contratto, il quale prevedeva un canone fisso e onnicomprensivo, modificabile solo nelle ipotesi espressamente previste (ossia per riconoscere l'adeguamento ISTAT o in caso di variazioni demografiche del 10%), sicché ogni incremento dei costi rientrava nel rischio d'impresa.

Con il **terzo motivo**, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere valorizzato le c.d. sopravvenienze e riconosciuto un riequilibrio del sinallagma al di fuori dei rimedi tipici, deducendo che l'unico strumento esperibile sarebbe stato quello risolutorio ex art. 1467 c.c., non azionato dalla controparte.

Con il **quarto motivo**, l'appellante ha contestato la valutazione delle risultanze della CTU e la quantificazione dei maggiori costi, deducendo illogicità e adesione acritica alla consulenza da parte del primo giudice. In particolare, l'appellante ha lamentato come il C.T.U. avesse acquisito documentazione, su autorizzazione del giudice, utile e necessaria alla ricostruzione dei dedotti maggiori costi, e che invece era onere della CP_4

[...] evidenziando così la natura esplorativa della c.t.u., ricollegandosi, altresì, alla dedotta eccezione di nullità della domanda (riproposta con l'appello), in quanto sfornita della indicazione degli elementi di fatto da porre a fondamento del *petitum*, con inevitabile lesione del diritto di difesa.

Con il **quinto motivo**, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha giustificato la debenza di compensi aggiuntivi, rifacendosi al generale principio di buona fede nella esecuzione e nella interpretazione del contratto ed al generale principio di correttezza e lealtà che le parti devono osservare nella esecuzione del contratto, i quali avrebbero consentito, anche nella fattispecie in esame, di dare rilevanza a sopravvenienze atipiche nel rapporto negoziale, lamentando, invece, che così facendo il primo giudice avesse apposto al contratto una nuova clausola, non prevista in alcun modo dalla volontà dei contraenti.

Con il **sesto motivo** l'appellante ha lamentato la acritica e generica adesione del primo giudice alle risultanze della c.t.u., senza soffermarsi sulle plurime osservazioni e controdeduzioni espresse dal CTP del comune di Parte_1 senza motivare la totale condivisione agli esiti della c.t.u.

Si è costituito il Controparte_3, proponendo appello incidentale e chiedendo la riforma della sentenza per ragioni di merito, sostanzialmente coincidenti con quelle poste a fondamento del gravame principale. Si è costituita altresì la Pt_3 [...] chiedendo il rigetto degli appelli.

Alla prima udienza del 2.2.22, le parti, riportandosi ai propri atti introduttivi hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la p.c. All'udienza del 20.9.2023 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. Con istanza congiunta depositata in data 24.11.2023, tutte le parti hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo, in ragione della sopravvenienza di trattative, volte alla definizione stragiudiziale della lite. Con ordinanza emessa in data 28.11.23 la causa è stata rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 1°.3.24.

In attesa della definizione dell'accordo transattivo tra la CP_1 e i due enti appellanti, la causa ha subito diversi rinvii. All'udienza del 13.6.2025, il CP_2 [...] dava atto dell'intervenuto accordo transattivo con la CP_1

mentre la difesa del **Parte_1** evidenziava di non aver potuto dare corso all'accordo transattivo per l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente.

Richiesti ulteriori rinvii dalle parti, all'udienza del 13.3.26 la difesa della **CP_1** ha chiesto la cessazione della materia del contendere nei confronti del **Controparte_2**, ed ha chiesto il rigetto dell'appello principale proposto dal **Parte_1**, mentre la difesa di quest'ultimo ha precisato le conclusioni, riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello ed ha chiesto che la causa fosse riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La causa è stata pertanto riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per l'intervenuta transazione tra la **CP_1** ed il **[...]** **Controparte_5**, deve dichiararsi, tra le parti, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La difesa del **Controparte_2** e quella della **CP_1** **[...]** hanno dato atto (cfr. verbale di udienza del 13.6.2025) del raggiungimento di una transazione tra le parti, la quale, oltre a definire la controversia tra le stesse, contiene anche l'accordo sull'integrale compensazione delle spese processuali. Tale posizione è stata ribadita all'udienza del 13.2.26 ed a quella del 13.3.26 dalla difesa della **CP_1** **[...]**

L'appello principale deve, invece, essere deciso nel merito e lo stesso merita accoglimento.

Ritiene la corte che le eccezioni preliminari, mosse dall'ente civico nel giudizio di primo grado e qui riproposte, possano essere superate. Infatti, non si ravvisa la dedotta nullità dell'atto di citazione, essendo stati sufficientemente specificati da parte della **CP_1** sia il *petitum* che la *causa petendi* della domanda, evidenziandosi che le parti convenute hanno adeguatamente esercitato il proprio diritto di difesa.

Quanto alla carenza di legittimazione passiva eccepita dal **[...]** **Parte_1**, per essere il contratto di appalto stipulato dalla appaltatrice **Pt_2** (cui subentrava la **CP_1** esclusivamente con il comune di **[...]**

CP_2 , deve condividersi la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto la ricorrenza della legittimazione passiva anche del **Parte_1** .

Infatti, il contratto di appalto oggetto del presente giudizio aveva ad oggetto il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti dei comuni di **CP_2** [...] e di **Parte_1** , i quali, in forza di una convenzione tra loro stipulata, avevano pattuito la gestione associata di tale servizio, secondo la quale il [...] **Controparte_2** provvedeva, anche in nome e per conto del [...] **Parte_1** , ad indire la gara per l'affidamento del servizio, a scegliere il contraente, a stipulare il contratto ed a seguire il rapporto contrattuale con l'appaltatore nella sua fase esecutiva, provvedendo a corrispondere a quest'ultimo un unico compenso (di lire 1.500.000.000 annui), comprensivo del servizio reso per entrambi i comuni, prevedendosi una autonoma e separata regolamentazione dei rapporti economici tra i due enti (in particolare il comune di **Parte_1** si impegnava a corrispondere a quello di **Controparte_2** un compenso di lire 12.000.000 annui, salvo conguaglio).

Orbene, ritiene la corte che la domanda della **CP_1** volta al riconoscimento di maggiori compensi, oppure di un'indennità per ingiustificato arricchimento, poteva legittimamente essere rivolta anche al **Parte_1** , in ragione del complessivo oggetto del contratto, e della specifica domanda di pagamento dei maggiori compensi che trovassero causa nel servizio di raccolta, trattamento e smaltimento di quella parte di rifiuti riferibili al comune di **Parte_1** . Anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento aveva il suo presupposto nel lamentato arricchimento anche del **Parte_1** . Pertanto, ricorre la legittimazione passiva anche del **Controparte_6** .

Fondati, invece, nel merito sono il secondo, il terzo ed il quinto motivo dell'appello, che si trattano congiuntamente, in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico. L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto riconoscibile in favore dell'appaltatore un compenso aggiuntivo, nonostante la pattuizione di un canone "a corpo" ed onnicomprensivo, deducendo la violazione degli artt. 1372 e 1664 c.c.

La censura è fondata; dalla ricostruzione del rapporto negoziale, come risultante dagli atti, emerge in via diretta che il contratto di appalto prevedeva un corrispettivo determinato *a forfait*, espressamente qualificato come remunerativo di "tutte le spese, gli oneri e gli obblighi" connessi all'esecuzione del servizio, e previsti dalla legge, comprensivo altresì degli oneri di smaltimento dei rifiuti. La disciplina pattizia contemplava inoltre specifiche e tassative ipotesi di revisione del canone (adeguamento ISTAT e variazioni demografiche), senza prevedere alcuna clausola generale di

adeguamento per sopravvenienze. Ne consegue che il Tribunale ha erroneamente disatteso il chiaro contenuto del regolamento negoziale, attribuendo al contratto un effetto modificativo del corrispettivo non previsto dalle parti, in violazione del principio di vincolatività del contratto espresso dall'art. 1372 c.c. La pattuizione di un prezzo "a corpo" implica, infatti, che l'appaltatore assuma il rischio economico dell'esecuzione, restando esclusa, in difetto di espressa previsione, la possibilità di conseguire compensi ulteriori per l'aumento dei costi sopportati. In tale prospettiva, pertinenti sono le sentenze richiamate dalla difesa dell'ente appellante: Cass. Civ., sez. I, n. 5262/2015, secondo la quale *"In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a "forfait", il prezzo convenuto è fisso e invariabile, ex art. 326 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F, sicché ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 c.c. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessario rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c."* e Consiglio di Stato, sez. V, 3.5.2019, n. 2875, secondo la quale *"in caso di appalto a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa ed invariabile risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta, sicché elemento essenziale è solo tale importo finale, risultando irrilevanti le voci di costo che hanno concorso a formare tale importo"*.

Nel caso di specie, non sono applicabili le ipotesi di aumento del canone contrattualmente stabilite (adeguamento e revisione), sia per carenza dei presupposti, sia perché la stessa CP_1 ne esclude la applicazione.

Quanto alla prima ipotesi, l'art. 26 del Capitolato oneri annesso all'appendice contrattuale rep. N. 32/1999 (applicabile *ratione temporis* alle pretese della CP_1) (ma analoga previsione era contenuta nel contratto originario di rep. N. 243/1996, all'art. 15), disponeva espressamente che *"il canone aggiudicato potrà subire variazioni ove si verifichi aumento o diminuzione di oltre il 10% della popolazione residente alla data di aggiudicazione dell'appalto, convenuta il 1.8.1999"*; ma tale ipotesi non si è verificata, in quanto, come accertato dal C.T.U., la popolazione dei due comuni non è variata nella predetta misura, e pertanto non si è verificata una significativa variazione del quantitativo dei rifiuti prodotti.

Quanto alla seconda ipotesi, come dedotto dall'ente appellante (e non contestato dalla CP_1 con Deliberazione di C.C. n. 14/2009 il Comune di CP_2 [...]), in ottemperanza alla decisione definitiva del TAR LECCE, sentenza n. 2546/2008, all'esito di apposito giudizio sulla revisione del canone, ha revisionato il canone annuo, applicando l'indice ISTAT FOI di variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai.

L'appellante, infine, ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto rilevanza alle sopravvenienze e disposto un riequilibrio del

sinallagma mediante integrazione del contratto, anziché applicare il rimedio tipico previsto dall'art. 1467 c.c. Anche tale censura è fondata; il Tribunale ha ritenuto che l'incremento del quantitativo dei rifiuti e delle tariffe di smaltimento integrasse una sopravvenienza tale da alterare l'equilibrio contrattuale, ed ha conseguentemente fatto ricorso ad un meccanismo di eterointegrazione del contratto ex art. 1374 c.c., imponendo un adeguamento del corrispettivo.

Tale impostazione non è condivisibile. In presenza di eventi sopravvenuti idonei a determinare un'alterazione dell'equilibrio delle prestazioni, l'ordinamento appronta uno specifico rimedio, costituito dalla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c., il quale consente alla parte onerata di chiedere lo scioglimento del contratto, salva la facoltà della controparte di evitarlo offrendo una modifica equitativa delle condizioni. Non è consentito, al di fuori di tale schema, un intervento officioso del giudice volto a modificare il contenuto economico del contratto, pena la violazione del principio di autonomia negoziale. Né può farsi applicazione dell'art. 1374 c.c., che opera soltanto come criterio integrativo, in presenza di lacune o ambiguità del regolamento contrattuale, condizione che, nel caso di specie, non ricorre, essendo le clausole relative al corrispettivo chiare e complete. Deve pertanto escludersi che il giudice di prime cure potesse procedere ad una "*reductio ad aequitatem*" di ufficio, sostituendo la propria valutazione a quella delle parti.

L'accoglimento dei richiamati motivi di appello comporta la riforma idella sentenza impugnata, avendo il Tribunale riconosciuto un diritto non previsto né dal contratto né dall'ordinamento, con il conseguente rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla

CP_1 Resta assorbito l'esame del quarto e del sesto motivo di appello, attinenti alla quantificazione del danno ed alle risultanze della c.t.u., e direttamente volto a contestare il raggiungimento della prova specifica di un determinato incremento dei rifiuti smaltiti.

Infine, inammissibile ed infondata è la domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla **CP_1** ai sensi dell'art. 2041 c.c., sia perché avanzata in modo generico e senza indicare le specifiche ragioni poste a fondamento della stessa, sia perché, nella fattispecie in esame, non ricorrono i requisiti per l'applicazione della norma richiamata, poiché, ai sensi dell'art. 2042 c.c., *l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito*.

Il requisito di sussidiarietà risulta integrato qualora "*non sia prevista nell'ordinamento giuridico azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza "ab origine" dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento* (così, Cass. N. 2350/2017). Ancora, "*l'azione di arricchimento senza causa, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione*

da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (così, Cass. Civ. S.S.U.U., n. 28042/2008).

Nel caso in esame, la **CP_1** avrebbe potuto, in astratto, agire *ex contractu* – come in effetti ha fatto – per domandare il ristoro dei pregiudizi lamentati; pertanto, è precluso alla odierna appellata esperire l'azione di ingiustificato arricchimento in via subordinata a quella contrattuale, per eluderne gli esiti sfavorevoli.

L'esito della lite comporta la condanna della appellata al pagamento, in favore dell'appellante principale, delle spese processuali del doppio grado di giudizio; le stesse si liquidano, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della causa, e della media complessità della controversia, in euro 13.430,00 per compenso, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, per il giudizio di primo grado, nonché, in euro 9.991,00 per compenso, 1405,00 per spese, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge, per il presente giudizio.

Deve essere altresì riformata la statuizione del primo giudice che ha posto anche a carico del **Parte_1** le spese di c.t.u., dovendosi, statuire, invece, che l'ente appellante non deve corrispondere nulla per le spese occorse per la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal **Parte_1** e sull'appello incidentale proposto dal **Controparte_3** [...], avverso la sentenza n. 1685/2021 del Tribunale di Taranto, pubblicata il 5.7.2021, nel contraddittorio con la **CP_1** ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

In accoglimento dell'appello principale, ed in riforma della sentenza impugnata,

1)RIGETTA tutte le domande proposte dalla **CP_1** nei confronti del **Parte_1** .

2)CONDANNA la **CP_1** al pagamento, in favore dell'appellante principale, delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate in euro 13.430,00 per compenso, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

3)DICHIARA che nulla deve essere corrisposto dal **[...]** **Parte_1** per le spese di C.T.U.

4)CONDANNA la **CP_1** al pagamento, in favore dell'appellante principale, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00

per compenso, 1405,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, per il presente giudizio.

5)DICHIARA cessata la materia del contendere tra il CP_2
[...] e la CP_1 e COMPENSA tra le parti le spese processuali.

Taranto, così deciso il 19.06.26.

Il Consigliere estensore

dr.ssa Claudia Calabrese

La Presidente

dr.ssa Anna Maria Marra

—